

BASILE Fabio, *Commento all'art. 581*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. III, III ed., IPSOA, Milano, 2011, pagg. 5281-5287

581 Percosse

[1] Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 ^{(1) (2)}.

[2] Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

(1) Importo elevato dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) A norma dell'art. 52, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica una multa da euro 258 a euro 2.582.

Nota procedurale

competenza: Giudice di pace

procedibilità: a querela

arresto: non consentito

fermo di indiziato di delitto: non consentito

custodia cautelare: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

SOMMARIO: I. Bene giuridico - II. Elemento oggettivo - III. Cause di giustificazione - IV. Elemento soggettivo - V. La disposizione del capoverso e l'assorbimento della violenza in altri reati - VI. Rapporti con il delitto di ingiuria - VII. Sanzioni.

I. Bene giuridico

1

Il bene giuridico tutelato dal delitto di percosse è costituito dall'**incolumità personale** [v. per tutti GALLISAI PILO (4) 394; ne estende eccessivamente la sfera di tutela PREZIOSI (12) 6, secondo cui l'art. 581 sarebbe posto a presidio della *intangibilità* del corpo umano], intesa quale bene *individuale* della persona [PALERMO FABRIS (9) 59]. Risulta, pertanto, oggi giustamente superata la risalente concezione che ravvisava il bene giuridico tutelato nell'*interesse dello Stato* all'integrità fisica e fisio-psichica dei cittadini [così MANZINI T VIII, 182].

II. Elemento oggettivo

2

L'art. 581 incrimina **ogni condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica** [C 6.2.2004, M., CED 228497, FI 2004, II, 541; C 18.12.1987, Beretta, CED 177959, RIDPP 1989, 843; MANZINI T VIII, 183] produttiva di -

rectius, idonea a produrre (cfr. *infra*, 4) [ANTOLISEI PtS I 94; BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY (1) 6] - sensazioni fisiche dolorose, qualora **non** si verifichi una **malattia** o altro postumo morboso ("se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente", recita infatti l'art. 581), perché altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi delle lesioni personali [C 15.10.1998, Rocca, CED 212156, CP 2000, 384; C 7.2.1995, Pagano, CED 201314; C 11.6.1985, Bellomo, CED 170189, RP 1986, 590; P Varese 7.3.1980, Farina, RScuola 1981, 663]. Il concetto di malattia segna, infatti, lo spartiacque tra il delitto di percosse e il delitto di lesioni: dalla nozione adottata di malattia dipende, pertanto, la rispettiva ampiezza dei due delitti [PREZIOSI (12) 4; cfr. art. 582, 12 ss.]. Da ultimo, in termini sintetici, si veda la sentenza C 1.2.2005, Caggio, CED 231403: il delitto di percosse consiste in atti di violenza alla persona di qualunque genere ed intensità che non producono effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche [in senso conforme, C 8.2.2008, Illmer, CED 239441].

3

Elemento essenziale del delitto di percosse è la **violenza fisica**, che può estrinsecarsi in qualsiasi forma [C 22.10.1980, Zerbo, CED 147197, CP 1982, 484; BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY (1) 6], senza che peraltro sia necessario il contatto fisico tra agente e soggetto passivo: schiaffo, pugno, calcio, bastonata, urto, spinta [C 2.3.2004, F., CED 229119, CP 2005, 2989; C 6.2.2004, M., cit.; C 18.12.1987, Beretta, cit.], afferramento e tirata di capelli [C 12.7.1951, Vignola, GcomplCP 1951, II, 218; C 1.6.1934, Siardi, GP 1934, II, 986], sculaccioni [C 11.12.1981, Buini, CED 152630, CP 1983, 640], occlusione delle vie respiratorie e immobilizzazione della vittima [C 6.2.2004, Uccheddu, CED 227455, GI 2005, 591], getto d'acqua, getto d'aria compressa, scarica elettrica, nonché altre *vie di fatto* [ANTOLISEI PtS I, 86; MANZINI T VIII, 183]. Di recente, tuttavia, in una sentenza si è ha statuito – in modo in parte opinabile – che la condotta consistita nel *mettere le mani in faccia* ad una persona e *strappargli la maglia non* configura il reato di percosse [C 18.9.2008, Tatananni, CED 241244]. Per altro verso, non integrano il reato di percosse - ma eventualmente quello di ingiuria - né il taglio di capelli o barba [VANNINI (14) 91; *contra*, GIULIANI BALESTRINO (5) 472], né lo schiaffo *simbolico* non produttivo di alcuna sensazione di dolore fisico, né l'imbrattamento dell'altrui persona [BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY (1) 7; MANZINI T VIII, 185]. Si è, talora, correttamente precisato che non tutte le percussioni dell'altrui corpo rilevano quali percosse, ma solo quelle che, con un contenuto di *apprezzabile* violenza, sono dirette a produrre una altrettanto *apprezzabile* sensazione di dolore [C 12.3.1971, Alemanno, CED 118073, CPMA 1972, 550]: il bene giuridico tutelato, infatti, è costituito dall'*incolumità* (cfr. *supra*, 1), e non dalla mera *intangibilità* del corpo umano [per tale precisazione v. pure VIGANÒ (15) 260].

4

L'art. 581 descrive un **reato di mera condotta** [MARINI (7) 122; PALERMO FABRIS (9) 60; CORNACCHIA, in CANESTRARI e a. 362; *contra*, GALLISAI PILO (4)

394] in cui l'incriminazione prescinde dalla produzione di un evento in senso naturalistico. Pertanto, il delitto sussiste anche qualora, per particolari ragioni (insensibilità al dolore, anestesia della zona del corpo colpita, allenamento fisico, ecc.), la persona offesa non risenta alcun dolore fisico [TSM 27.10.1967, Biancalani, *RP* 1968, 866; MANZINI T VIII, 183]. La *sensazione dolorosa* è, dunque, solo *eventuale* [C 11.6.1985, Bellomo, CED 170189, *RP* 1986, 590; *contra*, GALIANI (3) 141]; ciò non toglie, tuttavia, che la condotta debba essere, di per sé, *idonea a produrre dolore* (ad es., un pugno, ordinariamente produttivo di una sensazione dolorifica, può non esserlo nel caso concreto se il soggetto passivo è un pugile; però ugualmente ricorre, in questo caso, il delitto di percosse) [ANTOLISEI PtS I 94; BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY (1) 6]. In senso inverso, se la condotta non è, di per sé, idonea a causare dolore ma, nella specie, il soggetto passivo, per le sue particolarissime condizioni, ignote all'agente, risente dolore (ad es., perché toccato lievemente su una ferita, non ancora cicatrizzata), va escluso il delitto di percosse [BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY (1) 7].

5

La struttura di reato di mera condotta **esclude** la possibilità di sua commissione mediante **omissione**, *ex art.* 40 cpv. [ZAGREBELSKY (16) 1].

6

Le percosse si **consumano** nel momento in cui si realizza l'(ultimo) atto violento [GALIANI (3) 150]. In teoria è configurabile il **tentativo** [C 13.7.1978, Maranci, CED 140202, *CPMA* 1980, 398; BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY (1) 120], ma, in sede processuale, potrebbe risultare assai arduo distinguere il tentativo di percosse dal tentativo di lesioni [GALIANI (3) 150; sul punto cfr. art. 582, 45].

III. Cause di giustificazione

7

Il **consenso** del soggetto passivo scrimina sempre le percosse, ai sensi dell'art. 50, perché rientra nella disponibilità di ciascuno sottoporre il proprio corpo ad una mera sensazione di dolore, senza che intervengano i limiti di cui all'art. 5 c.c. [MANZINI T VIII, 182; cfr. art. 582, 32].

8

Le percosse inferte in occasione di **attività sportiva**, nei limiti in cui sia stato prestato valido consenso ovvero nei limiti in cui le regole del gioco implicano l'uso di una modesta violenza fisica, sono scriminate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 50 (cfr. *supra*, 7), o dell'art. 51 [BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY (1) 166].

9

Si è ritenuto che la condotta di un **poliziotto** che percuote un dimostrante il quale non si attiene all'ingiunzione di spostarsi per lasciare libera la circolazione, possa essere scriminata, ai sensi dell'art. 51, dall'adempimento del dovere di tutela dell'ordine pubblico [P Torino 13.10.1969, Patrizi, *GI* 1970, II, 76].

10

Le **percosse ad un minore** sono scriminate, ex art. 51, se inferte dall'effettivo titolare dello *jus corrigendi* nei suoi confronti: per es., dal genitore [cfr. C 11.12.1981, Buini, CED 152630, *CP* 1983, 640], ma non dal bidello scolastico [P Varese 7.3.1980, Farina, *RScuola* 1981, 663], né dall'insegnante [C 28.7.1965, Cultrera, CED 99842, *RScuola* 1969, 885 che cassa T Catanzaro 29.10.1963, Cultrera, *GP* 1964, II, 264: in un caso di un insegnante elementare che dava due schiaffi all'alunno indisciplinato], tanto più che gli ordinamenti scolastici escludono il ricorso a mezzi punitivi fisici [v. però ROMANO, in *CommSist* I, art. 51, 546, secondo il quale il genitore potrebbe lecitamente delegare all'insegnante l'impiego di una modesta violenza fisica a fini educativi].

IV. Elemento soggettivo

11

Il **dolo** del delitto di percosse è **generico** e, secondo l'orientamento maggioritario, **coincide col dolo del delitto di lesione personale**, consistendo nella *coscienza e volontà di colpire taluno con violenza* (cfr. art. 582, 37 e ss.). In base a tale orientamento, pertanto, i due delitti non si differenzerebbero sotto il profilo soggettivo, ma esclusivamente per il risultato in concreto prodotto dalla condotta: una semplice (e solo eventuale) sensazione di dolore, nelle percosse; una malattia, o comunque un'altra conseguenza morbosa (v. art. 583), nelle lesioni [C 11.6.1985, Bellomo, CED 170189, *RP* 1986, 590; C 3.2.1984, Dal Pozzo, CED 162760, *RP* 1984, 847; C 13.10.1983, Ferrario, CED 161134, *RP* 1984, 540; C 9.6.1982, Masitti, CED 156323, *RP* 1983, 565; MANZINI T VIII, 189].

12

L'asserita **coincidenza** tra dolo di percosse e dolo di lesioni **non** è, tuttavia, **condivisibile**. Essa, infatti, produce alcune conseguenze inaccettabili: **1)** configura il dolo di percosse in termini di *dolus indeterminatus*, determinato solo dal risultato, del quale si deve rispondere anche se non coincidente al risultato voluto (con possibile contrasto, quindi, con il principio di colpevolezza); in particolare, in virtù di tale asserita coincidenza, chi, volendo solo percuotere, cagiona uno degli eventi di cui agli artt. 582 e 583, dovrebbe rispondere di lesioni dolose (cfr. art. 586, 9 s.); **2)** comporta la responsabilità a titolo di percosse, anziché di tentate lesioni, a carico di chi, volendo ledere, non è riuscito a produrre, a danno della vittima, una malattia o altra conseguenza morbosa, ma solo un dolore fisico; **3)** implica l'assoluta impossibilità di distinguere il tentativo di

percosse dal tentativo di lesioni, qualora la condotta, pur violenta, non produca alcun risultato [BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY (1) 119; GALIANI (3) 154]; 4) determina, infine, l'inapplicabilità della diminuzione del concorso anomalo, *ex art. 116 cpv.*, al correo che voleva solo percuotere, qualora sia stata cagionata una malattia [v. C 16.3.1963, Pecchia, *SP* 1965, 656, con nota critica di SANTORO (13)].

13

Risulta, pertanto, preferibile l'orientamento – sostenuto in dottrina ma minoritario in giurisprudenza – secondo il quale il dolo delle percosse non consiste in una generica volontà consapevole di colpire la vittima con violenza, ma, più specificamente, nella **volontà consapevole di tenere una condotta violenta, tale da cagionare solo una sensazione dolorosa** [C 18.9.2008, Tatananni, CED 241244; C 31.7.1979, Gabriele, CED 141959, *RP* 1979, 874; GALIANI (3) 141; GALLISAI PILO (4) 402; VANNINI (14) 94; BARGIS (2) 103; SANTORO (13) 656; CORNACCHIA, in CANESTRARI e a. 362; v. pure C 12.3.1971, Alemanno, CED 118073, *CPMA* 1972, 550].

14

Sull'accertamento del dolo non influiscono gli **antecedenti psichici** (il movente) della condotta [C 31.1.1979, Gabriele, CED 141959, *RP* 1979, 874; TSM 27.10.1967, Biancalani, *RP* 1968, 866]; pertanto, e in particolare, il dolo non è escluso dall'intento di scherzo [MANZINI T VIII, 191], ovvero dall'intento di bonaria sfida [C 14.10.1970, Zucollella, CED 116256, *GP* 1971, II, 731, in un caso di spinta data dall'imputato per mettere alla prova l'equilibrio di un ubriaco, che aveva scommesso di sapersi reggere su un piede solo].

V. La disposizione del capoverso e l'assorbimento della violenza in altri reati

15

Secondo l'orientamento prevalente, l'**art. 581 cpv.** - applicazione speciale dell'art. 84 - rappresenterebbe una sorta di *norma di sbarramento*, sia in positivo che in negativo, per l'**assorbimento della violenza** in *altri reati*, dei quali essa sia elemento costitutivo o circostanza aggravante [MANZINI T VIII, 187; NEPPI MODONA (8) 526]. In applicazione di tale orientamento, pertanto, quando la violenza non supera il grado di intensità delle percosse, essa rimane assorbita nell'*altro reato*, senza che si configuri un concorso formale tra tale reato e l'art. 581; quando, invece, la violenza si manifesta nelle forme più intense di cui agli artt. 582 e 583, l'agente risponde dell'*altro reato* in concorso formale con le lesioni personali, lievi o aggravate [C 14.1.1997, Laassal, CED 206922; C 6.3.1984, Morgana, CED 163446, *GP* 1985, II, 225; C 10.4.1981, Marocco, CED 149331, *RP* 1982, 99].

16

In senso critico si è, tuttavia, rilevato che il predetto orientamento ravvisa in un

numero eccessivo di ipotesi il concorso formale tra le lesioni personali e l'*altro reato*, facendo leva su un'indebita interpretazione *a contrario* dell'art. 581 cpv., il quale, in realtà, si limita a precisare quando *non* si applica il delitto di percosse, senza in tal modo intendere che in tutti gli altri casi si applichi senz'altro il delitto di lesioni personali in concorso formale con l'*altro reato*. In effetti, per stabilire se una violenza più intensa di una semplice percossa rimanga assorbita nell'*altro reato* o integri un autonomo delitto di lesioni personali (con conseguente configurazione di un concorso formale di reati), non dovrebbe più venire in rilievo l'art. 581 cpv., ma occorrerebbe fare ricorso ai **normali principi regolanti il concorso apparente di norme**. In applicazione di tali principi, la violenza estrinsecatasi in un grado più intenso delle percosse - e quindi astrattamente rientrante, a seconda dei casi, nella fattispecie di lesione lieve, grave, o gravissima - ben può essere assorbita nell'*altro reato*, se questo è punito con pene superiori rispetto a quelle previste dagli artt. 582 e 583; *solo* in caso contrario, si configura un concorso formale di reati. Così, ad es., il delitto di rapina assorbe le percosse in base all'art. 581 cpv., ma assorbe, altresì, in base ai principi generali sul concorso apparente di norme, anche il delitto di lesione lieve; concorre formalmente, invece, con i delitti di lesione grave e gravissima [MANTOVANI (6) 683; PONTERIO (11) 1432; in argomento v. pure PREZIOSI (12) 14]. La Cassazione almeno in un'occasione ha recepito i predetti rilievi, allorché ha affermato che il reato di violenza contro un inferiore di cui all'art. 195 c.p.m.p. - che contempla, fra i suoi elementi costitutivi, la violenza - assorbe (non solo le percosse, ma anche) la lesione lieve di cui all'art. 582 [C 31.10.1991, Pergolesi, CED 189190].

17

Passando alla casistica giurisprudenziale, si segnala che il delitto di percosse è stato ritenuto 'assorbito', ex art. 581 cpv., **nei seguenti reati**: *resistenza a pubblico ufficiale* (art. 337) [C 22.4.1982, Oliario, GP 1983, II, 46; C 6.3.1984, Morgana, CED 163446, RP 1984, 1084; C 23.4.1986, Perenini, CED 172638; C 14.1.1997, Laassal, CED 206922]; *oltraggio aggravato dalla violenza* (art. 341 ult. co., abrogato) [C 6.3.1984, Morgana, cit.]; *evasione aggravata dalla violenza* (art. 385 co. 2) [C 23.11.1981, Spera, CED 152955; C 28.6.1984, Piacentini, CED 168267]; *esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone* (art. 393) [C 1.7.1970, Dezi, CED 114807; *contra*, C 18.9.2008, Tatananni, CED 241244]; *maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli* (art. 572) [C 15.7.1982, Corrado, CED 156506, CP 1983, 899; C 24.2.2006, Taheri, 234047]; *rissa* (art. 588) [C 4.10.1977, Alessi, CED 137506, CPMA 1979, 594; *contra*, C 17.11.1964, Zaniol, CED 99335]; *violenza privata* (art. 610) [C 21.2.2005, Caggio, CED 231403; C 23.6.2004, Sarra, CED 229918, CP 2005, 3871; C 7.2.1995, Pagano, CED 201314]; *rapina* (art. 628) [C 17.12.1976, Jovanovic, CPMA 1978, 55; C 17.5.1977, Desiderio, CED 137050, FI 1978, II, 65]; *estorsione* (art. 629) [C 26.11.2003, Uzebu, CED 227617]; *sequestro di persona a scopo di estorsione* (art. 630) [C 1.2.1984, Comito, CED 165964]; *danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla per-*

sona (art. 635 co. 2 n. 1) [C 8.2.2008, Illmer, CED 239441].

VI. Rapporti con il delitto di ingiuria

18

Secondo l'orientamento prevalente, poiché nell'azione del percuotere è sempre insita l'intenzione di offendere anche la personalità morale della vittima [C 10.6.1982, Pittelli, CED 155372, *RP* 1983, 499; C 26.6.1979, Gobetti, CED 143411, *CP* 1981, 1235], lo **schiaffo**, la **spinta** o il **calcio** normalmente rilevano come delitto di percosse, mentre possono essere qualificati come **delitto di ingiuria** solo nel caso eccezionale in cui siano espressione di una violenza puramente formale, di inavvertibile entità, che testimoni, da una parte, l'intento di evitare qualsiasi pur minima sofferenza fisica, dall'altra, l'esclusivo proposito di arrecare offesa morale [C 3.12.1985, Valsania, CED 172019, *GP* 1986, II, 590; C 24.11.1983, La Rosa, CED 162427, *RP* 1984, 726; conf. GALIANI (3) 142; *contra*, MANZINI T VIII, 190, secondo cui la percossa è una speciale ingiuria fisica e, pertanto, l'ingiuria prodotta con una condotta di percosse integra, sempre, solo il reato di cui all'art. 581].

19

Per contro, se uno schiaffo (o una spinta o un calcio) viene dato **col solo intento di ledere l'onore**, ma produce anche una sofferenza fisica, l'autore risponde di percosse: di *percosse in concorso col delitto di ingiuria*, secondo una parte della dottrina [BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY (1) 7; VANNINI (14) 97]; *soltanto di percosse*, secondo la giurisprudenza sopra citata (cfr. *supra*, 18), che ammette il concorso formale dei due reati nella sola ipotesi in cui l'agente, per offendere l'onore altrui, non si limiti alla mera aggressione fisica, ma adotti anche altre modalità di condotta [MANZINI T VIII, 190; C 14.5.1986, Triceller, CED 173983, *CP* 1988, 354].

VII. Sanzioni

20

A partire dal 1° gennaio 2002 il delitto di percosse è passato alla competenza 'ordinaria' del giudice di pace (art. 4 co. 1 lett. a d.lg. 28 agosto 2000, n. 274), il quale vi applica la pena della (sola) **multa da euro 258 a euro 2.582** (art. 52 co. 2 lett. a d.lg. cit.). La cornice edittale tuttora prevista dal codice penale (reclusione fino a sei mesi o multa fino a euro 309) trova, invece, applicazione nelle residue ipotesi in cui la competenza sul reato di percosse spetta al Tribunale (art. 4 co. 3 d.lg. cit.).

BIBLIOGRAFIA: (1) BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY, *Percosse e lesioni personali*, 1975; (2) BARGIS, *Il dolo nei reati di percosse e di lesioni personali*, *GI* 1974, II, 103; (3) GALIANI, *Lesioni personali e percosse*, *EdD*, XXIV, 1974, 140; (4) GALLISAI PILO, *Lesioni e percosse*, *Dpen*, VII, 1993, 394; (5) GIULIANI BALE-

STRINO, *Sull'intima crisi della concezione tripartita del reato*, IP 1984, 472; (6) MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme*, 1966; (7) MARINI, *Delitti contro la persona*, II ed., 1996; (8) NEPPI MODONA, *Sulla posizione della violenza e della minaccia nella struttura delle fattispecie criminose*, RIDPP 1964, 526; (9) PALERMO FABRIS, *Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale*, 2000; (10) PANNAIN, *Lesioni e percosse*, NsD, IX, 1963, 742; (11) PONTERIO, *Sull'assorbimento della violenza nelle fattispecie criminose*, CP 1986, 1432; (12) PREZIOSI, *Il delitto di percosse*, in RAMACCI (a cura di), *I delitti di percosse e di lesioni*, II ed., 1998; (13) SANTORO, *Rapporto tra percosse e lesioni personali*, SP 1965, 656; (14) VANNINI, *Delitti contro la vita e la incolumità individuale*, 1958; (15) VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale*, 2002; (16) ZAGREBELSKY, *Lesioni personali e percosse*, EGT, XVIII, 1990, 1.